

LA MANOVRA FINANZIARIA CHE STRAPPA I DIRITTI ALL'ITALIA

INCA PATRONATO
INCA CGIL

Infortuni: ingiustizia dimezzata

Il Patronato, combattendo contro la miopia dell'ente assicuratore e affrontando un lungo cammino giudiziario, riesce a far riconoscere i diritti negati a una lavoratrice vittima di un infortunio sul lavoro. Il caso in questione riguarda B. V., dipendente di un Autogrill, che l'11 giugno 2004 nella naturale turnazione dei lavori viene destinata al servizio di cucina che prevede, fra le altre mansioni, anche quella di entrare ripetutamente all'interno delle celle frigorifere adibite alla conservazione degli alimenti. Un'improvvisa e fortissima cefalea è il primo segnale che il suo corpo le ha lanciato per avvisarla che qualcosa non andava, ma il turno doveva essere completato e B. V. assumendo qualche antidolorifico riesce a portare a termine il suo orario di lavoro. L'indomani, al risveglio, però la situazione era drammaticamente cambiata: aveva un occhio semichiuso e la bocca storta. Si trattava di "Emisindrome parestesica facio-brachiale crurale sinistra in sospetta vasculite cerebrale". Nel maggio 2007 B. V. decide di farsi assistere dall'Inca e presenta denuncia di infortunio sul lavoro con relativa richiesta sia di indennizzo dell'indennità temporanea per il periodo di interdizione al lavoro sia della conseguente valutazione dei postumi permanenti; poiché a distanza di anni B. V. ha un rallentamento della funzione dei movimenti, nonché una leggera deviazione della bocca e un difetto alla chiusura dell'occhio sinistro. L'Inail, però, rifiuta ogni addebito adducendo, come giustificazione, che l'evento che ha provocato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non è stato determinato da una causa violenta, ma da una malattia comune. Sulla base di questo ragionamento, perciò, si costituisce in giudizio. Siamo arrivati al 2008, quando l'Inca avvia un ricorso contro l'Inail e chiede l'espletamento di una collegiale medica che si conclude però in maniera discordante. La conclusione di questo ennesimo caso di "giustizia-lumaca" arriva finalmente il 5 luglio. 2011, ben sette anni dopo l'evento, con una sentenza che, accogliendo le istanze presentate dall'Inca, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità del danno subito al lavoro, valutandolo nella misura del 6 per cento, con il conseguente riconoscimento dell'indennizzo dell'inabilità lavorativa temporanea e relativa condanna dell'Inail a corrispondere le prestazioni economiche dovute. Sonia Cappelli

L'ULTIMA MANOVRA FINANZIARIA DEL GOVERNO

La più pesante della storia repubblicana

Il costo che pagheranno le famiglie è insopportabile: è stato calcolato un onere di circa 6.000 euro per ogni nucleo familiare nella combinazione degli effetti delle due manovre di luglio e agosto

Morena Piccinini
Presidente Inca

Con il cinquantesimo voto di fiducia posto dal governo è stata approvata la più pesante, sbagliata, iniqua e recessiva manovra economica della storia repubblicana. Lo hanno ben manifestato i tantissimi lavoratori, pensionati e giovani che hanno partecipato insieme alla Cgil allo sciopero e alle manifestazioni del 6 settembre. Era in piazza la parte sana e responsabile del paese che ha dimostrato come un'altra manovra è possibile e ha squarciato il velo delle tante bugie, falsità e ipocrisie del governo che nel corso di poche settimane ha cambiato ben cinque volte le misure da attuare, ogni volta su pressione delle lobby di potere come quella dei calciatori, preoccupati di dover pagare il contributo di solidarietà perché il loro reddito supera i 200 milioni di euro. Il costo che pagheranno le famiglie è insopportabile: è stato calcolato un onere di circa 6.000 euro per ogni nucleo familiare nella combinazione degli effetti delle due manovre di luglio e agosto, tra aumento delle tasse e dell'Iva, diminuzione dei diritti soggettivi e dell'aumento delle pensioni rispetto all'inflazione, aumento dei ticket, tagli alla scuola e agli enti locali e conseguente rischio di

riduzione di servizi sociali fondamentali. Per non parlare della perfidia che caratterizza gli interventi sulle pensioni e l'effetto-rincorsa imposto alle donne nell'intreccio tra innalzamento per aspettativa di vita, tappe forzate verso i sessantacinque anni e le ulteriori finestre (vedi le pagine interne). Il tutto in una fase in cui cresce la disoccupazione nell'età matura per espulsioni dal mercato del lavoro e ancor di più quella giovanile, in un processo di impoverimento progressivo di tutto il mondo del lavoro. Si parla tanto dei costi della politica, naturalmente senza cambiare nulla perché di tutti gli annunci di tagli stratosferici non ne viene messo in pratica nessuno, ma questa terribile estate ha dimostrato che il costo più alto che paga il paese è quello di una classe politica irresponsabile, che ha perso ogni credibilità agli occhi del mondo, delle istituzioni europee e dei mercati. Perché l'altro dramma è proprio questo: di fronte a questa manovra recessiva e senza alcun provvedimento per la crescita, di fronte all'ennesimo abbassamento delle previsioni di crescita del Pil, altre manovre vengono sollecitate come testimoniato dagli ordini del giorno approvati alla Camera per sollecitare l'ennesimo condono fiscale, l'ennesimo innalzamento dell'età

pensionabile e l'ennesimo intervento sulle pensioni di anzianità. Infatti sappiamo già per certo che il governo si accinge a utilizzare la delega fiscale e dell'assistenza con l'obiettivo di comprimere ulteriormente i diritti sociali e previdenziali di tutto il mondo del lavoro dipendente, con lo stesso spirito con cui ha approvato l'articolo 8 della manovra che mette in discussione e rende attaccabili tutti i diritti contrattuali e di legge che tutelano il lavoratore sul posto di lavoro. Per questo il grande consenso verso la Cgil dimostrato con lo sciopero del 6 settembre ci rende più forti nel continuare a sostenere e batterci per un'altra e diversa politica economica per uscire da questa drammatica crisi. Sotto il titolo dell'equità e della crescita ci sta l'assoluta esigenza di applicare un'imposta patrimoniale sui grandi redditi e sui grandi patrimoni, di rendere finalmente praticata e credibile una seria lotta all'evasione fiscale e contributiva, di sostenere l'occupazione a partire da quella giovanile, di tornare a pensare al welfare come strumento di crescita e di ricchezza del paese e non come unico costo da comprimere per risanare il debito pubblico. Dobbiamo anche dire con forza non solo che un'altra manovra è possibile, ma anche che un altro governo è necessario.

Corsa a ostacoli per la pensione

Per l'ennesima volta, dopo le grandi riforme degli anni novanta e le numerose leggi che si sono succedute dal 2000 in poi, il governo, con l'ultima manovra economica, interviene pesantemente sulle pensioni inasprendo i requisiti di accesso per il diritto, mentre c'è chi preconizza una nuova riforma strutturale del sistema previdenziale da inserire nella delega sull'assistenza entro la fine dell'anno. Star dietro a tutte le novità legislative in materia di previdenza è come partecipare, soprattutto per alcuni lavoratori e lavoratrici, a una corsa a ostacoli in una gara truccata, dove l'obiettivo di arrivo viene spostato continuamente. E non si vede la fine.

Ciuliano Ferranti

Coordinatore Area previdenza Inca

Alle finestre a scorrimento o mobili, introdotte lo scorso anno, si aggiunge l'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici private che dovranno arrivare a sessantacinque anni e che cambia profondamente le aspettative per chi ha considerato prossimo, fino a ieri, l'andare in pensione e per le giovani generazioni che vedono allontanare ancora di più l'esigibilità del diritto. Facciamo un breve riassunto per capire cosa cambia con la manovra finanziaria e come queste norme si intrecciano con le altre già introdotte negli anni passati. In coda un piccolo glossario renderà più facile la comprensione del testo.

Come si va in pensione nel 2012

Nel 2012 i lavoratori e le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti contributivi e anagrafici per andare in pensione dovranno aspettare dodici mesi, se sono lavoratori dipendenti, o diciotto, se sono lavoratori autonomi, prima di poter andare in pensione con la "finestra mobile o personalizzata". La finestra di dodici mesi si applica anche a coloro che raggiungono i quarant'anni di contributi. Un'attesa di diciotto mesi sarà richiesta agli iscritti alla Gestione separata o a chi "totalizza" (cioè somma, ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi, i versamenti effettuati presso diverse gestioni previdenziali), anche se hanno svolto solo lavoro dipendente. L'Inca ritiene che ciò sia ingiusto e in questi casi consiglia di attivare un contenzioso amministrativo e legale.

Pensioni di vecchiaia

Per accedere alla pensione di vecchiaia occorre aver compiuto sessantacinque anni per gli uomini o sessanta per le donne; le lavoratrici del pubblico impiego, per effetto della legge 102/2009 e successive modificazioni, dal 1° gennaio 2012 andranno in pensione di vecchiaia a sessantacinque anni.

Il periodo di attesa tra la maturazione dei requisiti richiesti e l'apertura della finestra di uscita (la cosiddetta "decorrenza") sarà pari a dodici mesi per i lavoratori dipendenti e a diciotto per i lavoratori autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni mezzadri; lo stesso periodo di attesa è previsto per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (parasubordinati).

Il requisito contributivo richiesto è, in genere, aver raggiunto venti anni di versamenti contributivi (pari a 1.040 settimane); sono previste alcune deroghe per i lavoratori più anziani che hanno svolto lavori stagionali ed età inferiori a quelle indicate per alcune categorie (ad esempio per gli invalidi, i ciechi ecc.). Con i recenti interventi in ambito pensionistico è stato introdotto un adeguamento automatico dei requisiti di età, per conseguire la pensione, legato all'incremento della speranza di vita (legge 111/2011). Il primo aumento dell'età pensionabile a questo titolo è previsto per il 2013 e sarà di tre mesi; i successivi aumenti, come stimati nella relazione tecnica alla legge n. 111/2011, dovrebbero essere di ulteriori quattro mesi per ogni successivo triennio a decorrere dal 2016. Un ulteriore provvedimento contenuto nella recente manovra ha previsto l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile delle

lavoratrici del settore privato da sessanta a sessantacinque anni (legge 111/2011). Il primo incremento di un mese è previsto a partire dal 2014 e si arriverà all'aumento complessivo di cinque anni (sessanta mesi) nel 2026, quando, per effetto dell'incremento di età correlato all'aumento della speranza di vita, l'età di pensionamento sarà superiore a sessantacinque anni anche per le donne. Sulla base degli incrementi di età stimati dal governo nei prossimi anni il pensionamento di vecchiaia si dovrebbe maturare con i requisiti anagrafici indicati nella tabella 1.

TAB. 1 - REQUISITI DI ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA*

ANNO	DONNE		UOMINI	
	DIPENDENTI PRIVATE E AUTONOME	DIPENDENTI PUBBLICHE	DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI, AUTONOMI	DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI, AUTONOMI
2012	60	65	65	65
2013	60 e 3	65 e 3	65 e 3	65 e 3
2014	60 e 4	65 e 3	65 e 3	65 e 3
2015	60 e 6	65 e 3	65 e 3	65 e 3
2016	61 e 1	65 e 7	65 e 7	65 e 7
2017	61 e 5	65 e 7	65 e 7	65 e 7
2018	61 e 10	65 e 7	65 e 7	65 e 7
2019	62 e 8	65 e 11	65 e 11	65 e 11
2020	63 e 2	65 e 11	65 e 11	65 e 11
2021	63 e 8	65 e 11	65 e 11	65 e 11
2022	64 e 6	66 e 3	66 e 3	66 e 3
2023	65	66 e 3	66 e 3	66 e 3
2024	65 e 6	66 e 3	66 e 3	66 e 3
2025	66 e 4	66 e 7	66 e 7	66 e 7
2026	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7

*Anni e mesi

Nel 2012 le lavoratrici del settore pubblico nate nel 1950 potranno andare in pensione di vecchiaia poiché avranno raggiunto il requisito anagrafico richiesto (sessantuno anni) nel 2011, mentre le lavoratrici nate nel 1951 dovranno attendere il 2016 per compiere l'età pensionabile richiesta; per andare in pensione esse dovranno attendere ulteriori dodici mesi, pensionandosi di fatto a sessantasei anni. È opportuno sottolineare che una volta raggiunta l'età indicata nella tabella 1 e il requisito contributivo richiesto bisognerà attendere ancora dodici mesi se lavoratori dipendenti o diciotto se lavoratori autonomi, parasubordinati o con trattamenti pensionistici in "totalizzazione" (utilizzando la contribuzione di più casse pensionistiche).

Facciamo due esempi: la lavoratrice dipendente iscritta all'Inps, con almeno

venti anni di contribuzione, che raggiunga i requisiti di età nel 2016, andrà in pensione nel 2017, all'età effettiva di sessantadue anni e un mese; la lavoratrice iscritta all'Inpdap, in possesso dei requisiti contributivi richiesti, che matura l'età per il pensionamento nel 2016, come indicato nella tabella 1, andrà di fatto in pensione l'anno seguente, con sessantasei anni e sette mesi di età.

Secondo la legislazione vigente, dunque, nel 2026 si arriverà alla parificazione dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia degli uomini e delle donne, sia dipendenti pubblici che privati. Per quanto sopra esposto chi raggiungerà i requisiti nel 2026 andrà in pensione nel 2027, all'età effettiva di sessantasette anni e sette mesi.

TAB. 2 - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

CHI MATURA I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI NEL MESE DI	ANDRÀ IN PENSIONE	
	SE LAVORATORE DIPENDENTE NEL	SE LAVORATORE AUTONOMO O ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA O CON TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI NEL
Gennaio 2012	Febbraio 2013	Agosto 2013
Febbraio 2012	Marzo 2013	Settembre 2013
Marzo 2012	Aprile 2013	Ottobre 2013
Aprile 2012	Maggio 2013	Novembre 2013
Maggio 2012	Giugno 2013	Dicembre 2013
Giugno 2012	Luglio 2013	Gennaio 2014
Luglio 2012	Agosto 2013	Febbraio 2014
Agosto 2012	Settembre 2013	Marzo 2014
Settembre 2012	Ottobre 2013	Aprile 2014
Ottobre 2012	Novembre 2013	Maggio 2014
Novembre 2012	Dicembre 2013	Giugno 2014
Dicembre 2012	Gennaio 2014	Luglio 2014

Dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori e le lavoratrici della scuola e dell'alta formazione artistica e musicale, Afam, il pensionamento è stato ritardato di un

BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORI USURANTI

Uno, nessuno, centomila

Il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle domande per accedere al pensionamento anticipato, ma il ministero del Lavoro non ha ancora varato il decreto applicativo. Tuttavia, con una circolare fornisce le prime indicazioni operative

Lisa Bartoli

Finalmente, anche se con ritardo rispetto alla tabella di marcia e in attesa comunque del decreto applicativo, il ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative rivolte a quei lavoratori dipendenti impegnati in attività usuranti che hanno già maturato o matureranno i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 e che sono tenuti a presentare la domanda ai benefici previdenziali entro il 30 settembre 2011.

Approvato prima dell'estate, il provvedimento legislativo stabilisce, per la prima volta in Italia, sottolineano la Cgil e l'Inca, che non tutti i lavori sono uguali e che per questo vanno valutati in modo diverso sia ai fini contrattuali che previdenziali.

Ad oggi manca ancora il decreto applicativo che doveva essere emanato entro il 24 giugno scorso (trenta giorni dopo l'entrata

in vigore del dlgs n. 67/011). L'imminente scadenza del 30 settembre, perciò, ha indotto il ministero del Lavoro a diffondere la circolare operativa che lascia, tuttavia, alcuni nodi irrisolti.

A seguito della circolare ministeriale anche l'Inpdap e l'Inps hanno fornito le proprie indicazioni operative e pubblicato nei rispettivi siti i moduli di domanda.

Tuttavia, avverte l'Inca, la nota del ministero chiarisce solo alcune delle tante problematiche aperte sull'applicazione del decreto legislativo n. 67/011 sui lavori usuranti. La prima riguarda i lavoratori addetti alla linea "catena" (o di montaggio), per i quali il criterio di valutazione per stabilire il livello di usura è vincolato all'osservanza di un "determinato ritmo produttivo", in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo, usato per calcolare la retribuzione, così come aveva interpretato la Confindustria.

Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerra, Iaria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frenani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntoweb Srl,
Via Variante di Cancelleria, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 26 settembre ore 13

Esperienze 
IL GIORNALE DELLE TUTELE A CURA DEL PATRONATO DELLA CGIL

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli



© PHOTOSHOT/AG.SINTESI

anno; una volta maturati i requisiti richiesti la loro pensione decorrerà dal 1° settembre o dal 1° novembre dell'anno seguente. Tenuto conto della particolarità del settore la decorrenza della pensione infatti è fissata per tutti all'inizio dell'anno scolastico o accademico; ciò determina un tempo di attesa variabile da un minimo di otto mesi, per chi matura i requisiti a dicembre, a circa venti per chi matura i requisiti a gennaio.

TAB. 3 - DECORRENZA DELLE PENSIONI NELLA SCUOLA

CHI MATURA I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI DAL MESE DI	ANDRÀ IN PENSIONE	
	SE PERSONALE DELLA SCUOLA	SE PERSONALE AFAM
Gennaio a dicembre 2011	1° settembre 2012	1° novembre 2012
Gennaio a dicembre 2012	1° settembre 2013	1° novembre 2013
Gennaio a dicembre 2013	1° settembre 2014	1° novembre 2014

I lavoratori e le lavoratrici per i quali si è già aperta, in passato, la "finestra di uscita" per il pensionamento possono andare in pensione in qualsiasi momento, fermo restando che per la scuola la decorrenza è comunque fissata a settembre o novembre.

Sia nel settore privato che nel settore pubblico, il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore o la lavoratrice nel periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti e l'apertura della "finestra", o decorrenza della pensione (art. 6, comma 2-bis, del decreto legge 248/2007, convertito con modificazioni in legge 31/2008).

Va sottolineato che il legislatore ha allungato il periodo di attesa della pensione senza prevedere le opportune modifiche nel calcolo della stessa. Infatti nel sistema retributivo gli anni lavorati oltre il quarantesimo non daranno luogo a

nessun miglioramento dell'importo di pensione. Nel sistema contributivo non è previsto l'utilizzo di coefficienti appropriati per chi va in pensione da sessantasei anni in poi. Ciò significa che chi ha già maturato quaranta anni di contributi nel sistema retributivo o è arrivato a sessantacinque nel sistema contributivo lavorerà dodici o diciotto mesi in più senza averne un adeguato beneficio.

La pensione di anzianità

Per poter andare in pensione di anzianità occorre aver raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi riportati nella tabella 4; va detto che l'incremento dell'età, legato all'aumento della speranza di vita, si applica anche alle pensioni di anzianità e che un differimento graduale della prima "finestra di uscita" (decorrenza) è previsto anche per chi va in pensione con quaranta anni di contributi. Per i lavoratori che maturano il diritto alla

TAB. 4 - REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ*

ANNO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI	ETÀ ANAGRAFICA (ANNI E MESI)	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	QUOTA	SOLO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	
Per il lavoratore dipendente	Dall'1-1-2011 al 31-12-2012	60	36	96	40
		61	35		
	Dall'1-1-2013 al 31-12-2015	61 e 3	36	97 e 3	40
		62 e 3	35		
	Dall'1-1-2016 al 31-12-2018	61 e 7	36	97 e 7	40
		62 e 7	35		
	Dall'1-1-2019 al 31-12-2021	61 e 11	36	97 e 11	40
		62 e 7	35		
Per il lavoratore autonomo	Dall'1-1-2011 al 31-12-2012	61	36	97	40
		62	35		
	Dall'1-1-2013 al 31-12-2015	62 e 3	36	98 e 3	40
		63 e 3	35		
	Dall'1-1-2016 al 31-12-2018	62 e 7	36	98 e 7	40
		63 e 7	35		
	Dall'1-1-2019 al 31-12-2021	62 e 11	36	98 e 11	40
		63 e 11	35		

* Raggiunto il requisito minimo dell'età e dei 35 anni, per raggiungere la quota si considerano anche frazioni di età e contribuzione

Per quanto riguarda il settore del trasporto, invece, resta l'incognita di chi siano realmente i potenziali beneficiari. Nella circolare il ministero, facendo riferimento al codice della strada, per chiarire che il limite minimo dei nove posti di capienza del veicolo è comprensivo del posto riservato al conducente, sembrerebbe ridurre il numero dei beneficiari ai soli conducenti di mezzi adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo su gomma. Un'interpretazione restrittiva che, secondo il Patronato della Cgil, non è coerente con quanto stabilito nel decreto 67, laddove indica tra i beneficiari tutti i conducenti dei veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, anche quelli addetti alle metropolitane, ai treni, ai mezzi di trasporto fluviali e marittimi ecc.

Relativamente ai requisiti per l'accesso ai benefici previdenziali il ministero conferma che ai fini del computo del periodo di svolgimento di attività usuranti vanno esclusi quelli coperti totalmente da contribuzione figurativa, mentre i periodi coperti da contribuzione figurativa parziale, perché integrata con il versamento degli oneri previdenziali da parte dei datori di lavoro, influiranno per il raggiungimento dei sette anni fino al 2017 e della metà della vita lavorativa complessiva dal 2018. I periodi di malattia indennizzati,

ad esempio, essendo normalmente coperti solo in parte dalla contribuzione figurativa, dovrebbero essere considerati utili per il raggiungimento dei requisiti necessari per usufruire dei benefici previdenziali. Altro chiarimento riguarda i dipendenti che nel corso della loro carriera abbiano contributi anche presso gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Il ministero, e in particolare l'Inps, informano che anche loro potranno accedere al pensionamento anticipato, ma la riduzione dei requisiti di età e di quota per la pensione di anzianità dovrà tener conto di quelli richiesti per tutti i lavoratori autonomi.

Una grave lacuna della circolare ministeriale resta quella riguardante i dipendenti di aziende che hanno cessato l'attività o siano fallite, per i quali è praticamente impossibile presentare alcuna documentazione e, dunque, anche se sono stati impegnati in attività a rischio, sono praticamente esclusi dai benefici previdenziali. La circolare ministeriale affronta anche le problematiche riguardanti le procedure. Nelle domande, da far pervenire entro il 30 settembre, gli interessati dovranno indicare, oltre alla volontà di avvalersi del beneficio previdenziale, in base al decreto legislativo n. 67/011, anche i periodi in cui si sono svolte

TAB. 5 - DECORRENZA DELLA PENSIONE CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTUZIONE

CHI MATURA LA QUOTA "96" PER DIPENDENTI E "97" PER AUTONOMI NEL MESE DI	PUÒ ANDARE IN PENSIONE	
	SE LAVORATORE DIPENDENTE NEL	SE LAVORATORE AUTONOMO NEL
Gennaio 2012	Febbraio 2013	Agosto 2013
Febbraio 2012	Marzo 2013	Settembre 2013
Marzo 2012	Aprile 2013	Ottobre 2013
Aprile 2012	Maggio 2013	Novembre 2013
Maggio 2012	Giugno 2013	Dicembre 2013
Giugno 2012	Luglio 2013	Gennaio 2014
Luglio 2012	Agosto 2013	Febbraio 2014
Agosto 2012	Settembre 2013	Marzo 2014
Settembre 2012	Ottobre 2013	Aprile 2014
Ottobre 2012	Novembre 2013	Maggio 2014
Novembre 2012	Dicembre 2013	Giugno 2014
Dicembre 2012	Gennaio 2014	Luglio 2014

pensione di anzianità dal 2012 con quaranta anni di contribuzione indipendentemente dall'età la legge n. 111/2011 ha prolungato la finestra mobile di un mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e di tre mesi nel 2014; per il 2012 si veda la tabella 6.

Regime speciale per le lavoratrici dipendenti e autonome

Nel periodo 2008-2015 le lavoratrici hanno la possibilità di andare in pensione di anzianità, utilizzando una norma prevista dalla legge 243/2004, optando per il calcolo contributivo della loro pensione, anche se avevano oltre diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995 (e, dunque, avrebbero diritto al calcolo retributivo) a condizione che abbiano:

- 35 anni di contributi e 57 anni di età se sono lavoratrici dipendenti;
- 35 anni di contributi e 58 anni di età se sono lavoratrici autonome.

L'importo della pensione sarà determinato applicando il sistema contributivo. In questo caso, tuttavia, la lavoratrice perderà i benefici che il sistema contributivo attribuisce alle donne con figli: non potrà anticipare l'età pensionabile di quattro mesi per ogni figlio né beneficiare dell'aumento del coefficiente di trasformazione utilizzato

TAB. 6 - DECORRENZA DELLA PENSIONE CON L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI 40 ANNI

CHI MATURA 40 ANNI DI CONTRIBUTUZIONE NEL MESE DI	PUÒ ANDARE IN PENSIONE	
	SE LAVORATORE DIPENDENTE NEL	SE LAVORATORE AUTONOMO NEL
Gennaio 2012	Marzo 2013	Settembre 2013
Febbraio 2012	Aprile 2013	Ottobre 2013
Marzo 2012	Maggio 2013	Novembre 2013
Aprile 2012	Giugno 2013	Dicembre 2013
Maggio 2012	Luglio 2013	Gennaio 2014
Giugno 2012	Agosto 2013	Febbraio 2014
Luglio 2012	Settembre 2013	Marzo 2014
Agosto 2012	Ottobre 2013	Aprile 2014
Settembre 2012	Novembre 2013	Maggio 2014
Ottobre 2012	Dicembre 2013	Giugno 2014
Novembre 2012	Gennaio 2014	Luglio 2014
Dicembre 2012	Febbraio 2014	Agosto 2014

per il calcolo, anche se ha figli (il sistema contributivo prevede l'aumento di un anno per uno o due figli o di due anni nel caso di tre o più figli).

Per utilizzare questa possibilità la lavoratrice dovrà effettuare la scelta al momento del pensionamento. Anche in questo caso si applicherà la regola della "finestra di uscita" di dodici o diciotto mesi, se lavoratrice dipendente o autonoma.

Per informazioni più dettagliate e valutazioni sulla propria posizione assicurativa è utile rivolgersi al Patronato.

GLOSSARIETTO

Contribuzione figurativa. Si tratta di una contribuzione che viene accreditata, automaticamente o a domanda dell'interessato, in caso di particolari eventi: servizio militare, malattia, infortunio, maternità.

Gestione separata. È stata istituita dalla legge 335/1995 per coloro che svolgono lavoro a progetto, per gli associati in partecipazione, per i pensionati che svolgono attività di collaborazione.

Patronato. Ente di diritto privato che persegue un interesse collettivo per la piena attuazione di alcuni principi della Costituzione (sentenza 42/2000 della Corte Costituzionale). La sua attività è sottoposta al controllo del ministero del Lavoro ed è finanziata attraverso una quota prelevata dalla contribuzione dei lavoratori versata a Inps, Inpdap, Inail e Ipsema.

Posizione assicurativa. L'insieme dei contributi versati o accreditati a proprio nome presso l'Inps o altra cassa pensionistica.

Requisiti anagrafici e contributivi. Per poter andare in pensione occorre aver compiuto una determinata età e aver versato o fatto accreditare un determinato quantitativo di contributi.

Sistema di calcolo contributivo. Viene utilizzato per calcolare l'importo di pensione del lavoratore che ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 o per il lavoratore/lavoratrice che opti per il calcolo contributivo o per calcolare la quota di pensione per chi al 31 dicembre 1995 non aveva raggiunto diciotto anni di contributi.

Sistema di calcolo retributivo. Viene utilizzato per calcolare l'importo di pensione del lavoratore che, al 31 dicembre 1995, aveva diciotto anni di contributi.

le attività usuranti, con la relativa documentazione, che deve essere in copia conforme all'originale. Infatti il ministero ha precisato che gli eventuali cedolini-paga, libri matricola, contratti, lettere, documentazioni mediche ecc. dovranno risalire ai periodi in cui sono state svolte le attività a rischio e non dichiarate ora per il passato.

Per le richieste inoltrate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67/011, saranno considerate valide soltanto quelle complete di tutta la documentazione necessaria. Per quelle incomplete i lavoratori interessati dovranno provvedere a perfezionare la domanda, secondo le richieste degli enti previdenziali entro il 30 settembre.

Per coloro che, invece, matureranno i requisiti di pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 sarà possibile presentare comunque la domanda ogni anno entro il 1° marzo, a partire dal 2012. Qualora la richiesta dovesse essere inviata oltre tali termini, il lavoratore non perde il diritto al beneficio, ma la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato sarà differita da uno a tre mesi, a seconda del ritardo con il quale è stata presentata la domanda.

Fin qui le novità dal ministero. Restano sul piatto le perplessità dell'impianto del decre-

to originario che, secondo i sindacati e l'Inca, pur essendo un passo in avanti importante, esclude dai benefici previdenziali una platea significativa di lavoratori. In particolare si tratta di coloro che terminano la loro carriera lavorativa con periodi di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, avendo svolto magari a lungo lavori classificati come usuranti. Infatti il decreto 67 stabilisce che per accedere alle pensioni di anzianità occorre aver concluso la propria carriera professionale in attività e dopo aver svolto lavori usuranti almeno per sette anni negli ultimi dieci. "Un vincolo penalizzante che, secondo la Cgil e l'Inca, può essere superato sterilizzando i periodi di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione nel calcolo dei dieci anni".

Ma, soprattutto, restano degli interrogativi sulle risorse e sul numero reale dei beneficiari. Il decreto stanza 312 milioni di euro per il 2011, 350 per il 2012 e a partire dal 2013 383 milioni e prevede anche (art. 3 del decreto) un meccanismo di salvaguardia per evitare il superamento dei limiti di spesa che consiste nel differimento della decorrenza dei trattamenti di pensione nel caso in cui dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultasse superata la copertura finanziaria stanziata per quell'anno.

Le strategie territoriali

Mariagrazia Nicita

Responsabile nazionale Sol Cgil

Il tema dell'orientamento al lavoro, di grande attualità nella nostra società, non può che essere al centro anche dell'azione di tutela di un sindacato come la Cgil, storicamente attento ai problemi della formazione dei lavoratori. Di conseguenza la presenza nei territori del Servizio orienta lavoro, le strutture che lavorano su questo delicato e importantissimo terreno, sta diventando sempre più strategica.

D'altra parte nel contesto nazionale ed europeo, caratterizzato da una profonda crisi economica e sociale, da grandi cambiamenti e in alcuni casi da emergenze, non esiste target di popolazione che non sia toccato da un problema (dalla necessità di un'azione) di orientamento o ri-orientamento, in particolare quando nel corso della vita la persona si trova a dover fare delle scelte in ambito lavorativo o formativo.

La Cgil ritiene che questa scelta debba essere consapevole e legata a elementi di autotutela e valuta che oggi, ancor più che nel passato, occorra porre la massima attenzione proprio sulle fasi di transizione che accompagnano il lavoratore nel corso della sua esistenza (scuola-scuola, scuola-lavoro, lavoro-lavoro, lavoro-disoccupazione, disoccupazione-formazione ecc.). In questo senso "orientare" diventa azione cruciale anche nell'azione sindacale.

È indispensabile tener conto delle trasformazioni che ci sono state nella società, dei loro riflessi sia nel mondo del lavoro che in quello della formazione e, di conseguenza, capire le competenze che le persone devono possedere per essere in grado di affrontare nella sua costante evoluzione "il lavoro". Competenze che richiedono un continuo sviluppo e aggiornamento. Ecco quindi che l'orientamento diventa strategico per costruire o ricostruire le proprie risorse e/o definire o ridefinire i propri obiettivi professionali.

Ma l'orientamento al lavoro riveste un ruolo molto importante anche per sostenere, accompagnare e aiutare le persone a rischio di esclusione sociale come i lavoratori adulti, le fasce deboli del mercato del lavoro, i giovani Neet (tutti quelli che sono fuori da qualsiasi circuito di istruzione, formazione e lavoro, che praticamente non studiano, né cercano lavoro). Lo conferma l'Isfol nel Rapporto orientamento 2010, in cui emerge che a beneficiare dei Servizi di orientamento al lavoro (in strutture pubbliche, private o di organizzazioni sindacali) sono prevalentemente soggetti deboli rispetto al mercato del lavoro. "Prevalere una dimensione orientativa molto emergenziale e terapeutica finalizzata al sostegno piuttosto che all'educazione della scelta". Sempre l'Isfol ci dice che ai Servizi di orientamento, gestiti da associazioni di categoria e sindacali, si rivolgono in prevalenza soggetti inoccupati, disoccupati e soprattutto lavoratori atipici e, in numero molto limitato, i soggetti in mobilità o cassa integrazione, a prescindere dalla qualifica e



Nel passato a frequentare i Sol Cgil erano quasi prevalentemente i giovani disoccupati

Oggi la platea è molto più ampia: lavoratori, studenti, cassintegrati, lavoratori in mobilità, stranieri, donne e diversamente abili

dalla posizione lavorativa. E questo è un dato che deve far riflettere.

Dal Rapporto emerge anche un cambiamento, seppur minimo, nella platea di chi utilizza i Servizi di orientamento. Cresce l'interesse da parte di persone con livelli di istruzione più elevati. L'ipotesi è che ciò avvenga "sia per la loro maggiore facilità a reperire informazioni su risorse pubbliche e private esistenti sul mercato, sia perché (detti soggetti) sarebbero culturalmente più disponibili a tali pratiche professionali". Sebbene reperiscano anche attraverso il web una serie di informazioni, pur tuttavia per molti risulta complicato

codificarle, selezionarle e individuare quelle che realmente servono. Il risultato è che tra chi cerca lavoro, dice sempre la ricerca, a conoscere l'esistenza dei Servizi di orientamento è più del 90 per cento degli intervistati, ma solo il 50 di questi li ha utilizzati. Per quanto riguarda le attività di orientamento dal Rapporto Isfol risulta che queste sono prevalentemente legate all'occupazione ma interessano anche chi deve scegliere un percorso formativo o di istruzione. Ciò che emerge è che le scelte scolastiche sono "influenzate" dalle famiglie e dagli insegnanti (57 per cento e 33 per cento, rispettivamente). Questo è un dato che dirigenti e

operatori dei Sol Cgil confermano perché nelle sedi, tra maggio e luglio, aumenta il numero di genitori, a volte anche di nonni, che chiedono quale percorso formativo può essere il vero investimento per i loro figli o nipoti.

Nell'ambito delle attività di orientamento al lavoro, i Sol della Cgil costituiscono oggi una risorsa molto interessante, in continua evoluzione. Nel passato a frequentarli erano quasi prevalentemente i giovani disoccupati. Oggi la platea è molto più ampia: lavoratori, studenti, cassintegrati, lavoratori in mobilità, stranieri, donne e diversamente abili. I loro servizi sono tutti orientati a dare un aiuto per la ricerca di un nuovo lavoro o per un primo inserimento ed escludono qualsiasi ruolo di intermediazione. Per i Sol l'azione di tutela più importante, infatti, è quella di orientare le persone nelle varie tipologie di impiego e di rapporti di lavoro, informarle sui diritti e sulla loro esigibilità, far conoscere ai giovani la Cgil e il ruolo giocato da questo grande sindacato per la crescita sociale e democratica del nostro paese. Interessante è la fotografia

realizzata dall'Ifs nella ricerca "I servizi orientamento", conclusa nel marzo 2011. Si osserva, come in realtà è, che non c'è una presenza diffusa di questi servizi sul territorio nazionale, che però tutte le sedi fanno accoglienza e svolgono un'azione di primo orientamento, che solo in alcune realtà si sperimentano e si applicano metodologie di "orientamento" con alta specificità come: consulenza orientativa, analisi dei fabbisogni, counselling, coaching ecc., che si realizzano in molti progetti con gli studenti nelle scuole e che in pochissime sedi si sperimenta anche l'orientamento all'autoimprenditorialità. Possiamo dire che in molte province l'attività dei Sol Cgil è legata alle politiche attive di quel territorio. In alcuni casi si sono sottoscritte convenzioni con il Centro per l'impiego, quindi con la Provincia, al fine di realizzare in quelle realtà l'integrazione tra i servizi destinati ai lavoratori. Un grande sforzo i Sol lo rivolgono a far sì che chi si reca presso questi sportelli possa trovare risposte professionali ai problemi della ricerca e dell'orientamento al lavoro. Ma pongono la massima attenzione a dare una tutela più ampia, attraverso l'informazione su tutti i servizi che la Cgil offre (Patronato Inca, Caaf, Uvl) e sui sindacati di categoria ai quali la persona può rivolgersi per una tutela sindacale efficace. Certamente, in considerazione della tipologia di persone e di giovani che si rivolgono ai Sol, il rapporto con Nidil non può che essere stretto e positivo. Ma l'obiettivo di fare sistema con tutta l'organizzazione orienta ogni azione di tutela dei Sol, in ossequio al principio che la persona è portatrice di molteplici bisogni e che sta a noi aiutarla a individuarli e a trovare le possibili soluzioni. E i giovani, oggi, per la situazione che vivono, meritano da parte nostra un'attenzione particolare.

IMMIGRAZIONE: DIRITTO AL MATRIMONIO

Il fatidico sì

Il matrimonio costituisce espressione della libertà e dell'autonomia della persona, pertanto non può essere posto alcun diniego da parte dell'amministrazione per la sua celebrazione, anche quando uno dei due cittadini è straniero, senza alcun titolo di permanenza regolare nel nostro paese. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 25 luglio 2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 116, del codice civile, modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, laddove impone a una persona straniera che voglia contrarre matrimonio con un italiano di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Il quesito è stato posto alla Corte Costituzionale dal Tribunale di Catania al quale si sono rivolte due persone (una italiana e l'altra marocchina) che si sono viste respingere la richiesta di celebrazione del matrimonio a seguito dell'applicazione della norma del 2009 che impone al cittadino straniero la presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Nel richiamare gli articoli 2, 3 e 29 della Carta Costituzionale, nonché quanto stabiliscono le norme contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del '48 (art.16) e nella

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 12, sentenza n. 445 del 2002), la Consulta dà un giudizio negativo sulla modifica del codice civile approvata da questo governo due anni fa. Nel dettaglio, la sentenza precisa che "i diritti inviolabili (art. 2 della Costituzione) spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani". "La condizione giuridica dello straniero non deve esser pertanto considerata - per quanto riguarda la tutela di tali diritti - come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi". Pur riconoscendo la "ratio" della legge '94 riconducibile all'esigenza di garantire il presidio, la tutela delle frontiere e il controllo dei flussi migratori da parte delle istituzioni nazionali, la Consulta considera la misura non proporzionata rispetto al sacrificio imposto al diritto di contrarre matrimonio. "E, infatti, evidente - recita la sentenza - che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare". In altre parole, dice la Corte Costituzionale, per limitare le libertà individuali devono esserci ragioni ben più

consistenti che non un generico richiamo a contrastare matrimoni di comodo e a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza delle frontiere, che restano esigenze legittime, ma che non possono tradursi in atti discriminatori, come sembrerebbe voler imporre la modifica del codice civile. Peraltro, precisa la Consulta nella sentenza, il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (dlgs n. 286/98) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo". In particolare, la Corte richiama l'articolo 30 che stabilisce la revoca del permesso di soggiorno qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza. La revoca può avvenire anche quando si sia potuto verificare che, in presenza di figli minori, il matrimonio sia avvenuto "allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato". "Si tratta di un altro pronunciamento importante - spiega Enrico Moroni, coordinatore degli Uffici immigrazione dell'Inca - dopo i tanti altri già emessi, che sconfessano la politica di questo governo tesa a reprimere piuttosto che a promuovere la coesione e l'integrazione reale di cittadini stranieri".

L.B.